

## DETERMINAZIONE N. 97 DEL 31 LUGLIO 2023

**OGGETTO: Costituzione definitiva fondo risorse decentrate Personale Ccnl. Funzioni Locali, parte stabile Ccnl. 16 novembre 2022 - Anno 2023**

### **PREMESSO che**

- con Deliberazione del CDA n. n. 9 del 13 luglio 2022 è stato assegnato l’incarico di Direttore dell’Azienda;
- con determinazione n. N. 54 DEL 09 MAGGIO 2023 come rettificata dalla determinazione n. 69 del 07.06.2023 è stato attribuito alla società Società SELF SRL Agenzia Formativa di San Miniato l’incarico per la corretta quantificazione del fondo incentivante;

**RICHIAMATA** la L.R. Toscana 43/2004 intervenuta in materia di riordino e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), istituite con Legge 6972/1890, in Aziende pubbliche di servizi alla persona (d’ora in poi “ASP”);

**CONSIDERATO** che sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, la legge regionale Toscana 43/2004 ha stabilito che, in attesa dell’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 207/2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 328/2000), le ASP devono applicare i contratti collettivi vigenti per le IPAB, ovvero il Ccnl. Comparto Regioni e Autonomie locali;

**RICORDATO** che la Ragioneria Generale dello Stato, con il Parere MEF – Rgs prot. n. 12454/2021 ha chiarito che:

- *“al fine di quantificare l’incremento unitario del limite, le norme (...) prevedono l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*
- Pertanto la misura dell’incremento del limite a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze: 1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera); 2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede ecc.);

- La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto;
- La misura dell’incremento del limite per il complesso dell’amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: *“Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite”*;
- Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto”;

**CONSIDERATO che:**

- nel 2020 il personale in servizio presso l’Azienda è stato incrementato di n. 23 unità rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 (pari a n. 29), per un totale complessivo di di n. 52 unità di personale in servizio al 31/12/2020;
- il fondo incentivante 2020 è stato incrementato di un importo pari a € 83.364,00, a seguito della quantificazione dell’incidenza pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2018 pari a € 3.624,52, rispetto alla parte stabile del fondo 2018 (pari a € 105.111,00);

**RICHIAMATO** l’art. 79 del CCNL FL 16.11.2022 che:

- disciplina la costituzione del Fondo delle risorse decentrate secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 1-bis) e risorse variabili (comma 2) per il personale dipendente;
- stabilisce, tra l’altro, che il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate nell’art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

**CONSIDERATO** che l’importo delle risorse stabili ex art. 67, comma 1, Ccnl. FL 21/05/2018 è pari a € 105.029,00;

**PRESO ATTO** che nel corso del 2022 non sono intervenute cessazioni di personale in possesso di RIA, pertanto sono confermate le risorse stabili pari a € 2.904,00;

**CONSIDERATO** che l’art. 79 del C c nl . F L 16.11.2022 stabilisce che nella parte stabile del Fondo confluiscono:

- al comma 1, lett. b) e d), anche le seguenti risorse:

- € 2.450,50, pari a € 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2018, lett. b), pari a n. 29;
- € 2.458,04, pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti dal Contratto alle p.e. di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio al 1/01/2021, lett. d), calcolati secondo quanto chiarito dall’Aran nell’orientamento applicativo CFL 174;
- al comma 1-bis dal 1/04/2023, le risorse relative alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per un importo pari a € 34.590,70;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la parte variabile del fondo per l’anno 2023 devono essere inserite, oltre a quanto indicato in precedenza, risorse pari a € 4.901,00, quale

importo di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art .79 , relativo alle annualità 2021 e 2022, in quanto una tantum per l'anno 2023 (ex art. 79, comma 5);

**RICORDATO** che per l'anno 2023 il fondo per il personale, parte stabile e variabile, ex art. 79 del Ccnl. FL 16/11/2022, con propria precedente determinazione n. 70 del 09 giugno 2023 è stato quantificato in € 246.674,78, di cui € 107.330,00 quali risorse assoggettate al limite ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017;

**RICHIAMATO** quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 179877 del 01/09/2020-U, in merito alla corretta quantificazione del fondo incentivante, secondo cui il 2016 costituisce l'anno di riferimento ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017;

**CONSIDERATO** che il tetto del fondo dell'anno 2016, depurato delle voci non soggette al vincolo, è pari ad € 109.333,00;

**RILEVATO** che a far data dal 1 luglio 2023 l'Azienda ha esternalizzato la gestione di alcuni servizi di assistenza con determina n.77 del 19 giugno 2023, con la conseguente cessazione dal servizio presso la stessa di di n. 17 dipendenti al 30 giugno 2023;

**RICORDATO:**

- quanto chiarito dalla Rgs nel citato Parere prot. n. 12454/2021;
- che l'incidenza pro capite di ciascun dipendente quantificata in base alla parte stabile del fondo 2018, è pari a € 3.624,52;

**RITENUTO** dal 1 luglio 2023 pertanto:

- necessario ridurre per l'anno 2023 il fondo stabile per un importo pari a € 30.808,40, quantificato tenuto conto della diminuzione dei n. 17 unità di personale, rispetto alla quantificazione di parte stabile disposta con propria precedente determinazione n. 70 del 09 giugno 2023;
- necessario quantificare la decurtazione di parte stabile in un importo complessivo di € 31.411,40, tenuto conto anche della decurtazione attuata dall'1/01/2023 pari a € 603,00 connessa all'assegnazione di un incarico di EQ a un dipendente dell'Azienda e dell'incidenza dello stesso sul fondo salario accessorio 2022;
- quantificare il fondo del personale in un importo complessivo pari a € 215.866,72, di cui parte stabile € 210.965,72 e parte variabile € 4.901,00;

#### **DETERMINA**

1. **Di quantificare** il “Fondo risorse decentrate” dal 01 luglio 2023, a seguito dell'esternalizzazione di alcuni servizi disposta con determina n.77 del 19 giugno 2023 per il personale non dirigente nell'importo complessivo pari a € 215.866,72, di cui:

- € 210.965,72 quali risorse stabili;
- € 4.091,00 quale parte variabile;

come meglio dettagliato nell'Allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Direttore  
Chiara Bucalossi